

## **CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

Tra il Comune di Vigevano in persona del Dirigente Dott.ssa Laura Genzini nata a Vigevano il 14/04/1956 residente in via Cararola 27, Vigevano, CF: GNZLRA56D54L872W

e

..... nato/a a ..... il ....., residente in ....., ,  
CF:.....

si conviene e stipula quanto segue:

Il Comune di Vigevano affida a..... l'incarico di incarico professionale di collaborazione coordinata e continuativa per i Musei Civici "L.Barni" per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Attività di progettazione e coordinamento laboratori didattici a gestione diretta;
- Attività di progettazione e coordinamento laboratori didattici in collaborazione con associazioni culturali e società di servizi;
- Collaborazione alle attività culturali, di didattica e divulgazione, anche mediante esposizioni temporanee e di editoria dei Musei,
- Attività di comunicazione eventi e di diffusione della conoscenza delle collezioni, anche mediante gestione delle pagine internet dedicate e dei social network;
- Ricerca di sponsorizzazioni tecniche e finanziarie a sostegno delle campagne di restauro e di incremento del patrimonio;
- Gestione della biblioteca d'arte dei Musei Civici, in collegamento con il Sistema Bibliotecario Lomellino ed il centro di catalogazione provinciale;

2) La collaborazione viene svolta senza il vincolo di subordinazione da parte del collaboratore.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e indicazioni del Dirigente o suo delegato alle quali il collaboratore dovrà attenersi.

3) Il Comune si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione.

4) L'attività comporterà indicativamente un impegno non inferiore a 650 ore/anno. L'attività sarà

svolta con presenza presso la sede dei Musei Civici al Castello Sforzesco almeno 3 giorni ogni settimana, da concordare con il Dirigente o il Responsabile del Servizio in base alle esigenze del Comune di Vigevano.

5) Al Dirigente o suo delegato spetta la verifica dell'attività svolta al fine della valutazione della rispondenza del risultato con quanto richiesto, nel rispetto degli obiettivi prefissati.

6) Il presente contratto ha decorrenza di due ( 2 ) anni a partire dall'atto di incarico. Allo spirare del termine il contratto dovrà intendersi risolto con cessazione di ogni reciproca obbligazione e senza necessità di preavviso.

7) A fronte delle prestazioni previste, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Vigevano corrisponderà al collaboratore un compenso di € 12.000.000 per ogni anno; tale importo sarà corrisposto tramite acconti mensili. Le parti convengono sul fatto che il compenso è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro. Sui compensi corrisposti verranno operate le ritenute fiscali di cui all' art. 24 DPR n. 600/1973 e all'art. 13 del TUIR e s.m., la ritenuta addizionale regionale e comunale all' IRPEF, le ritenute previdenziali di cui all'art. 2 della L. 335/1995 nonché le ritenute relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 38/2000. Il compenso costituente corrispettivo dell'incarico resta escluso dall'applicazione dell' IVA, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5 lettera a del DPR 26/10/1972 n. 633. Nel corso del rapporto il compenso annuale potrà essere rivisto di comune accordo fra le parti, in funzione della qualità e quantità del lavoro prestato.

8) Il collaboratore si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati.

9) Tutti i documenti prodotti dal collaboratore per lo svolgimento dell'incarico saranno di proprietà del Comune di Vigevano il quale potrà disporne pienamente e liberamente, fermo restando il diritto di autore a tutela della proprietà intellettuale.

10) Il Comune di Vigevano potrà recedere dal contratto pagando il compenso per l'opera svolta. Il collaboratore potrà recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso della spese fatte ed al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile

che ne sia derivato al Comune di Vigevano. Il recesso del collaboratore deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Comune.

11) Il Comune di Vigevano comunicherà al collaboratore le misure per la tutela della salute e della sicurezza nonché i rischi specifici presenti in azienda, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dall'art. 66, comma 4, del D. L.vo n. 276/2003.

12) Il collaboratore autorizza il Comune di Vigevano a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto.

Il Collaboratore

.....

Il Dirigente

.....